

Non profit. Atto di indirizzo del 24 marzo – Resta negativo il giudizio dell'Amministrazione finanziaria per i rischi di elusione

Onlus aperte all'impresa sociale

Dall'agenzia per il Terzo settore disco verde alla detenzione di quote di controllo

Elio Silva

Una Onlus può detenere una partecipazione, anche di controllo, in un'impresa sociale? La domanda non è di poco conto: basti pensare alle organizzazioni di volontariato sanitario o di assistenza sociale che, accanto all'impegno gratuito, hanno l'esigenza di sviluppare e organizzare i relativi servizi. Fino ad oggi la risposta del Fisco è stata negativa, per effetto della legge istitutiva delle Onlus, definite, appunto, come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che, in quanto tali, non possono gestire asset societari.

Ora, però, l'agenzia per le Onlus apre uno spiraglio: con un atto di indirizzo approvato nella seduta del 24 marzo e che Il Sole 24 Ore pubblica oggi online, l'authority afferma che «i vincoli a cui devono soggiacere gli enti societari aventi qualifica di impresa sociale rendono la detenzione, nei medesimi soggetti, di partecipazioni di controllo da parte di una Onlus priva delle criticità che sottendo-

no, invece, all'interpretazione prudenziale espressa dall'agenzia delle Entrate». Disco verde, insomma, perché i paletti fissati dal decreto legislativo 155/2006 sull'impresa sociale rappresenterebbero di per sé una garanzia anti-elusione.

«È una decisione importante – commenta Adriano Propersi, consigliere dell'agenzia per le Onlus ed estensore dell'atto di indirizzo – perché contribuisce a sbloccare situazioni di impasse che molti enti vivono e può avviare iniziative socialmente utili. Può, inoltre, essere l'occasione per dare concretamente sviluppo all'istituto dell'impresa sociale che, per ora, non ha avuto il successo sperato».

Ma come si è giunti alla pronuncia? L'agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sulla questione, mantenendo sempre una posizione di cautela. Con la risoluzione 83/05, in particolare, l'agenzia ha ammesso per le Onlus la possibilità di detenere partecipazioni in società di capitali, ma solo a condizione che il

possesso si limiti a «una gestione statico-conservativa del patrimonio, finalizzata al conseguimento di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali». Divieto senza eccezioni, invece, nell'ipotesi di partecipazioni finalizzate al coordinamento e direzione della società partecipata, perché in tal modo si potrebbe eludere la legge istitutiva delle Onlus.


L'interpretazione è stata richiamata anche in una successiva circolare, la n.59/07, nella quale è stato precisato che «risulta inconciliabile con la natura di Onlus un rilevante potere di gestione nella società partecipata, tale che l'attività di quest'ultima possa considerarsi ad essa sostanzialmente riferibile». «Un'interpretazione punitiva sul piano pratico – afferma Propersi – perché impedisce di sviluppare iniziative sociali rilevanti, promosse da Onlus che hanno imprenditorialità sociale.

Così è maturata la pronuncia dell'agenzia per il Terzo setto-

re: «Mentre resta aperto il confronto generale sul tema delle partecipazioni societarie – spiega Propersi – per quanto riguarda specificamente il controllo di imprese sociali costituite ai sensi del decreto legislativo 155/2006 siamo convinti che non si manifesti il rischio di elusione, in quanto l'ente partecipato è già soggetto a vincoli precisi in ordine al settore di attività, allo scopo non lucrativo, all'obbligo di non distribuire utili e di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento».

L'atto di indirizzo non chiude la controversa partita, ma insieme al primo sì all'approvazione del Ddl delega per la riforma del Codice civile, giunto la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri (si veda Il Sole 24 Ore dell'1 aprile) è un segnale di riavvio del processo riformatore nella disciplina del settore non profit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 www.ilsole24ore.com/norme/documenti
Il testo della delibera

La pronuncia

L'atto di indirizzo approvato dall'agenzia per le Onlus afferma che, mentre resta aperto il confronto generale sul tema delle partecipazioni societarie da parte delle Onlus, nel caso di possesso di quote, anche di controllo, di imprese sociali i vincoli ai quali devono soggiacere questi soggetti sono tali da far venire meno le criticità espresse dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, «per quanto

riguarda specificamente il controllo di imprese sociali costituite ai sensi del decreto legislativo 155/2006, non si manifesta il rischio di elusione fiscale, in quanto l'ente partecipato è già soggetto a vincoli precisi in ordine al settore di attività, allo scopo non lucrativo, all'obbligo di non distribuire utili e di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento».


La forma giuridica

Rientrano nella definizione di impresa sociale, secondo il dettato del decreto legislativo 155/2006, le organizzazioni private non profit che «esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale in assenza di scopo di lucro». I comparti di

attività in cui può operare l'impresa sociale sono determinati dalla legge e comprendono l'assistenza sociale, quella sanitaria e socio-sanitaria, l'educazione, l'istruzione, la protezione ambientale, la tutela dei beni culturali, la formazione universitaria, quella extrascolastica, il turismo sociale e i servizi strumentali alle stesse imprese sociali.

La geografia

Ripartizione delle imprese sociali per macro-aree



Fonte: Unioncamere-Indagine Excelsior 2010

